



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 02.03.2023

Info/46.23/GIURISPRUDENZA-Incompetenza di ARERA sui criteri individuazione impianti minimi.

**GIURISPRUDENZA-ARERA E “IMPIANTI MINIMI”
L’INDIVIDUAZIONE SPETTA ALLO STATO.**

Come anticipato nella ns. *Info/45.23/ ARERA/DISPOSIZIONI TARIFFARIE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI: Avvio del procedimento per definizione regole e procedure*, inviata con mail del 27.02.23, con due sentenze quasi gemelle, la n. **486/2023** (v. Allegato 1) e la n. **501/2023** (allegate), la prima sezione del **TAR Lombardia** ha accolto le domande di annullamento della deliberazione n. 363/2021 adottata da ARERA (e atti conseguenti della regione Puglia): secondo il TAR **la disciplina sugli impianti minimi introdotta da ARERA non solo non avrebbe il supporto nel dato normativo ma si scontrerebbe con il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di rifiuti** e in generale di ambiente (cfr. artt. 195 e 196 del D.lgs. n. 152/2006) all’interno della cornice costituzionale.

Rientra pertanto nella competenza dello Stato la definizione dei criteri per individuare gli impianti di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti classificabili come **“minimi”**.

Come noto i c.d. **impianti minimi** (per la chiusura del ciclo) sono impianti non integrati nel gestore della raccolta e tuttavia individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale, che anche se privati sono sottratti pertanto sottratti al libero gioco della concorrenza nei mercati del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, in quanto soggetti ad una pianificazione regionale dei flussi di rifiuti conferiti e a una fissazione delle tariffe di accesso.

Pertanto il giudice amministrativo ha annullato la deliberazione ARERA n. 363/2021 nella parte in cui definisce i criteri e requisiti per individuare tali impianti del ciclo di chiusura (c.d. “minimi”), coinvolgendo le Regioni nell’identificazione di tali impianti nel territorio.

Le questioni poste all’attenzione del Tribunale atenevano alla disciplina degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, in particolare alle modalità di individuazione o qualificazione di detti impianti “minimi” (e alla competenza a individuarli), e alle conseguenze giuridico-economiche che discendono da tale qualificazione.

Secondo i giudici, in estrema sintesi, *“L’Autorità, a mezzo delle previsioni contenute nella delibera n.363/2021 concernenti gli impianti “minimi”, avrebbe introdotto una disciplina*

tesa a raggiungere un obiettivo apparentemente ascritto al proprio ambito di competenza (dettare criteri di regolazione della tariffa applicabile al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani), ma in concreto attuata attraverso l'introduzione di strumenti legittimanti un forzato ed arbitrario criterio di qualificazione di impianti operanti nel libero mercato, anche al di fuori dal servizio integrato dei rifiuti urbani, per sottoporli (con le metodologie illegittime in concreto poste in essere a livello regionale) al regime di tariffa regolata, ammantata da finalità di tutela concorrenziale.”

Ed ancora, *“sia in base al dato letterale di cui all’art. 1, comma 527 della L. 205/2017 sia considerato il quadro sistematico normativo e la relativa cornice costituzionale in materia ambientale - non si rinviene alcuna disposizione legislativa che supporti la competenza di ARERA nell’individuazione di impianti di chiusura del ciclo “minimi” tra gli impianti di trattamento della frazione organica, inceneritori con e senza recupero di energia e discariche presenti sul territorio”.*

In relazione agli impianti “minimi”, l’Autorità quindi avrebbe dovuto attuare scelte operative al pari di quanto fatto per gli impianti “aggiuntivi” (per i quali ARERA riconosce non già una regolazione tariffaria tout court, ma obblighi di trasparenza sulle condizioni, in particolare economiche, di accesso agli impianti, nonché disincentivi per chi conferisce in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia) e non dettare criteri puntuali per la definizione delle tariffe applicabile coattivamente agli impianti stessi.

I giudici hanno inoltre precisato che ***“l’annullamento della Delibera determina un effetto immediatamente caducante dei provvedimenti della Regione Puglia e di AGER assunti sul presupposto della disciplina delineata da ARERA”.***

Per gli interessati si fa rinvio alle due sentenze e d un reente articolo di stampa sull’argomento.